SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N°1
"ETTORE PAIS"
SSMM027002 - C.F. 91015270902 - tel. 0789/25420
Via A. Nanni - 07026 OLBIA

Prot. N. 3008 **Olbia, 11/07/2016**

Al personale docente e ATA dell'istituto
All'albo e sul sito web dell'Istituto
Alla R.S.U. di Istituto
Alle OO.SS. rappresentative territoriali
Agli atti

Oggetto: Determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa d'istituto, ai sensi dell'art. 40, comma 3-*ter*, DLgs. 165/01

Il dirigente scolastico

Rilevato di aver regolarmente avviato, fin dall'inizio dell'anno scolastico, la trattativa per la sottoscrizione del contratto integrativo d'istituto relativo all'anno scolastico 2015/2016, finora articolatasi negli incontri svoltisi nelle date di seguito indicate: **8 settembre 2015** (lettera di convocazione prot. n. 2986 del 03 settembre 2015), **31 ottobre 2015** (lettera di convocazione prot. n. 3784 del 24 ottobre 2015), **20 novembre 2015** (lettera di convocazione prot. n. 4078 del 14 novembre 2015), **27 febbraio 2016** (lettera di convocazione prot. n. 733 del 22 febbraio 2016), **08 aprile 2016 e poi posticipata al 12 aprile 2016** (lettera di convocazione prot. n. 1477 del 02 aprile 2016); **26 aprile 2016** (lettera di convocazione prot. n. 1737 del 18 aprile 2016), **20 maggio 2016 e poi posticipata al 21 maggio 2016** (lettera di convocazione prot. n. 2137 del 13 maggio), **27 maggio 2016** (lettera di convocazione prot. n. 2272 del 21 maggio 2016), **03 giugno 2016** (lettera di convocazione prot. n. 2398 del 27 maggio 2016), **10 giugno 2016** (lettera di convocazione prot. n. 2474 del 05 giugno 2016).

Preso atto, altresì, che solo un componente della RSU ha partecipato agli incontri del **26 aprile 2016, 21 maggio 2016, 27 maggio 2016, 3 giugno 2016 e 10 giugno 2016** manifestando disponibilità a concludere il negoziato per giungere alla sottoscrizione di un ipotesi di accordo, risultando però minoritario;

Ricordato che la trattativa è stata regolarmente avviata sulla base della propria proposta di contratto, elaborata nel rispetto degli ambiti riservati dalla legge rispettivamente alla contrattazione ed alle prerogative attribuite al dirigente;

Considerato che dalla data di presentazione alla parte sindacale della proposta contrattuale di pertinenza dirigenziale (parte normativa, avvenuta in data **31 ottobre 2015** - lettera di convocazione n. 3784 del 24 ottobre 2015 – parte economica e parte normativa, quest'ultima rivisitata in alcuni contenuti rispetto alla proposta iniziale, prodotte in data **26 aprile 2016** - lettera di convocazione prot. n. 1737 del 18 aprile 2016), sono trascorsi oltre 20 giorni, termine previsto dall'art. 6, c. 5, del CCNL scuola 29.11.2007, e che pertanto il rappresentante di parte pubblica riassume prerogative e libertà d'iniziativa;

Considerato che la trattativa non è pervenuta ad un accordo tra le parti;

Considerato che parrebbe essere rimasta senza esito anche la presunta richiesta (di cui non si conosce il contenuto in quanto la copia di detta istanza non è stata giammai trasmessa, per conoscenza, come da norma, alla parte pubblica) con la quale la RSU unitamente alle OO.SS. provinciali avrebbero officiato la Commissione bilaterale regionale, di cui all'art. 4, co. 4, lett. d) del CCNL 29/11/2007, al fine di risolvere il contenzioso sul "Contratto di Istituto";

Attestato che l'obbligo di informazione preventiva è stato assolto nell'incontro svoltosi in data 11 luglio 2016;

Reputato opportuno garantire al personale tutto il diritto all'informazione relativa agli incarichi affidati e alla relativa retribuzione e la migliore organizzazione del servizio in un clima di trasparenza e correttezza tra direzione e personale, giusto quanto previsto dall'art.40, comma 3-ter del d.lgs. 165/2001;

Considerato che tale provvedimento viene emesso in via provvisoria, assicurando la disponibilità a mantenere aperto il sistema delle relazioni sindacali per giungere anche successivamente ad un accordo e, pertanto, non assume alcuna valenza sostitutiva della contrattazione decentrata ma persegue il solo obiettivo di superare lo stallo negoziale e garantire al personale dipendente il riconoscimento economico delle attività svolte, secondo gli atti di pianificazione adottati dall'istituto;

Ritenuto che si renda necessario garantire la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica, giusto quanto previsto dall'art.40, comma 3-ter del d.lgs. 165/2001;

Ritenuto altresì opportuno attenersi al contenuto della propria proposta contrattuale ed a quello dell'informativa resa alle parti sindacali, in quanto coerenti con le scelte strategiche e con il piano dell'offerta formativa adottati dall'organo d'indirizzo dell'istituto;

adotta in via unilaterale le determinazioni contenute nell'allegato alla presente, ai sensi dall'art.40, comma 3-ter del d.lgs. 165/2001

Le stesse sono immediatamente inviate all'organo di controllo, corredate della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa, al fine di espletare le procedure di cui all'art. 40-*bis* del d.lgs. 165/01.
Tali determinazioni cesseranno la loro efficacia a seguito dell'eventuale successiva sottoscrizione di un contratto collettivo integrativo d'istituto, conformemente a quanto previsto dalla legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Gnazzo

SCUOLA SEC. I GR. - VIGLIA - E. PAIS

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N°1
"ETTORE PAIS"
SSMM027002 - C.F. 91015270902 - tel. 0789/25420
Via A. Nanni - 07026 OLBIA

I PARTE: CONTRATTO DECENTRATO A LIVELLO DI ISTITUTO A.S. 2015/2016

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato e, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2015/2016.
2. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si pervenga ad un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica verterà, come previsto dall'art. 6 del C.C.N.L. 2006/2009 e secondo le innovazioni introdotte dal Dlgs. N°150 del 27.10.2009 , sulle materie previste dall'art. 6, comma 2, lett. J, k, l, del CCNL 29.11.2007.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3 del d.lgs.165/2001.
4. Gli argomenti che interferiscono con le scelte del PTOF, o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti, non possono essere oggetto di trattative.

TITOLO SECONDO

MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI NONCHÉ I CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ART. 2 DELL' ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90

Art.6, comma 2 CCNL 2006/2009, lett. K

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti delle parti ed orientate alla prevenzione dei conflitti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
   a) Contrattazione integrativa
   b) Informazione preventiva
   c) Procedure di concertazione
   d) Informazione successiva
   e) Interpretazione autentica

1. Il Dirigente Scolastico fornisce le informazioni di cui all'art. 6 del CCNL, alla R.S.U. ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL – Scuola. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
   a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
   b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
   c) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Art. 5 – Modalità di convocazione e calendarizzazione degli incontri

1. Il D.S. di norma propone e, ove possibile, concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento degli incontri inerenti alle relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del D.S. va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo con atto scritto che deve indicare data e ora, tempi definiti di inizio e fine riunione ed individuare con chiarezza le tematiche da trattare. Nelle convocazioni devono essere specificate le modalità per ritirare l'eventuale materiale che consenta un'informazione preliminare.
2. All'inizio di ciascun anno scolastico sarà concordato un calendario di massima degli incontri.
3. Gli incontri avvengono di norma al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 6 – Contrattazione integrativa

1. Sono oggetto del presente contratto, sulla base di quanto indicato dall'art.6 del CCNL 29 novembre 2007:
   - criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000;
   - attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
   - i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, c. 1 del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo e ATA.
2. Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti al rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto o nei contratti di valenza annuale.
3. La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

Art. 7 – Validità delle decisioni

1. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal D.S. e la maggioranza dei componenti RSU.
2. Non possono essere posti termini perentori di scadenza entro i quali siglare l'accordo. È diritto di ciascun membro della RSU e del D.S. prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione.
3. Nel precisare che non esiste alcun obbligo di redigere verbali, fatta eccezione per quello finale della sottoscrizione dell'accordo integrativo e nel solo caso della concertazione (rif. CCNL), in ciascuna seduta, solo previo accordo tra le parti, potrà essere redatto, dall'Amministrazione o da un rappresentante RSU, apposito verbale contestuale, in forma schematica e sintetica, sottoscritto dai presenti aventi titolo.
4. Il D.S. provvede all'affissione di copia integrale delle Intese siglate all'Albo d'Istituto.

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale in ogni sede dell'istituzione scolastica nel quale possono affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi, ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola. Ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale
2. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi, individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e, segnatamente, dall'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998. Le ore complessive di permesso sono ripartite, previo accordo, in misura uguale tra i delegati. Le sedute per le trattative si svolgono normalmente fuori dall'orario di lavoro. Nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti della RSU possono fruire dei permessi previsti per l'esercizio della funzione.

3. Al di fuori dell'orario obbligatorio di lezione in classe, per motivi di carattere sindacale, alla RSU è consentito comunicare con il personale durante l'orario di servizio.
4. L'affissione del materiale e l'aggiornamento della bacheca dedicata alle rappresentanze interne saranno curate dalla RSU.
5. Il materiale inviato per l'affissione dalle OO.SS., posta, fax o via telematica, sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'Amministrazione.
6. Ad ogni O.S. che ne faccia richiesta sarà altresì data la possibilità di far giungere materiale al proprio delegato tramite fax.
7. Al di fuori dell'orario di lavoro e limitatamente alle questioni sindacali della scuola, alla R.S.U. è consentito l'utilizzo di mezzi e strumenti tecnici in dotazione della scuola (fotocopiatrici, computer e telefono/Fax) con modalità ed orario concordato con il Dirigente Scolastico.
8. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale un armadio; vengono concordate con il D.S. le modalità per l'uso e la pulizia di un'aula destinata alle riunioni.

Art. 9 – Diritto d'informazione

1. A proposito del diritto d'informazione il D.S., allo scopo di rispettare l'accesso alla documentazione prevista dalle norme vigenti, utilizza e cura l'aggiornamento di due fascicoli destinati alla RSU e alle OO.SS. firmatarie del contratto.

Art. 10 – Assemblee in orario di lavoro

1. I componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l'orario di lavoro di durata massima di due ore, nonché fuori dall'orario di lavoro, che riguardano tutti o parte dei dipendenti.
2. La decisione di convocare le Assemblee di scuola da parte delle RSU deve essere assunta almeno a maggioranza dei membri.
3. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il D.S. o esterna), l'ordine del giorno (che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al D.S.. Per le assemblee fuori dell'orario di lezione il preavviso è ridotto a 4 giorni.
4. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo di Istituto. Contestualmente il D.S. provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna, al fine di accogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di appartenenza.
6. Qualora l'assemblea riguardi il solo personale ATA va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso di ogni struttura e il funzionamento del centralino telefonico. Al fine di assicurare l'esercizio dei diritti sindacali e garantire il diritto all'istruzione, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo sull'attuazione della legge 146/90, si individuano i contingenti minimi per garantire il servizio: n° 1 Assistente Amministrativo e n° 2 Collaboratori Scolastici .

Il D.S. sceglierà il nominativo in base ai seguenti criteri:

- volontarietà dei lavoratori, in caso di più volontari si ricorrerà al sorteggio;

- in mancanza di volontari, si procederà mediante rotazione dei lavoratori sulla base di un elenco alfabetico nel corso dell'anno scolastico.

Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di partecipazione all'assemblea chiedendo l'eventuale sostituzione.

7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione per 10 ore pro-capite per anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in sede diversa da quella di servizio, il D.S. conteggerà per ogni dipendente che partecipa all'assemblea, in relazione all'orario di servizio del singolo dipendente, i tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell'assemblea, il tempo necessario per la partecipazione stessa.
8. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
9. Il D.S. sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario. Il D.S., in caso di percentuale di adesione molto elevata del personale, può valutare la sospensione dell'intera attività didattica per mancata vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni.
10. Per il personale docente le assemblee devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.
11. Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini degli esami.

Art. 11 – Sciopero

1. Le modalità con cui il dirigente opera in occasione di uno sciopero sono ancora quelle previste dall'allegato al CCNL 26/5/1999, relativo all'attuazione della legge 146/1990.
2. In occasione di ogni sciopero, il D.S. inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero almeno 5 giorni prima dello sciopero stesso.
3. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il D.S. valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio alle famiglie.

Art. 12 – Modalità organizzative del personale docente in occasione di sciopero

1. La dichiarazione preventiva di adesione o non adesione allo sciopero è facoltativa, una volta espressa è vincolante.
2. Alla prima ora di lezione saranno accolte solo le classi che hanno un docente non aderente allo sciopero.
3. La classe di un insegnante che non è in orario alla prima ora e che comunica la non adesione allo sciopero potrà essere accolta a scuola anche nelle ore successive.

4. Il docente non aderente allo sciopero potrà aver modificato il suo orario e non il monte ore giornaliero. Il D.S. darà la comunicazione con anticipo di almeno un giorno a chi avrà dichiarato la non adesione, in caso contrario le modifiche potranno essere comunicate la mattina stessa.
5. Se lo sciopero coincide con un giorno di rientro, qualora non sia possibile garantire il servizio, saranno privilegiate come copertura le ore antimeridiane.
6. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare il servizio educativo e didattico e la vigilanza degli alunni nel maggior numero di classi, può disporre adattamenti all'orario delle lezioni: pertanto sulla base delle comunicazioni rese volontariamente dai docenti può riorganizzare l'orario delle lezioni (per la classe e per i docenti) o convocare tutti i docenti non scioperanti alla prima ora del mattino, fermo restando che ciascun docente non scioperante non potrà essere chiamato a prestare un numero di ore superiore a quello per lui previsto, il giorno dello sciopero.

Art. 13 – Servizi minimi essenziali

1. Al fine di assicurare i servizi minimi essenziali vengono definiti i seguenti contingenti:
   - in occasione degli scrutini e degli esami finali: un collaboratore scolastico e un assistente amministrativo in una unica sede;
   - per garantire il pagamento degli stipendi: il D.S.G.A., o un sostituto dal medesimo individuato, più un collaboratore scolastico;
   - Le modalità di assicurazione dei predetti servizi saranno definite di volta in volta in relazione alla tipologia dello sciopero.

Art. 14 – Permessi brevi

1. Per quanto riguarda i permessi brevi si fa riferimento all'art. 16 del C.C.N.L. 29/11/2007.
2. Le ore di assenza dovute a visite mediche specialistiche e/o esami clinici non vanno recuperate a fronte di autocertificazione prodotte dell'interessato almeno 5 giorni prima attestante l'impossibilità ad effettuare detta visita o esami al di fuori dell'orario di servizio. Il Docente è tenuto a presentare successiva certificazione medica attestante l'effettuazione della visita.

Art. 15 – Recuperi di attività aggiuntive

1. Il personale ATA interessato ha diritto, su richiesta scritta, di convertire, in tutto o in parte, le prestazioni aggiuntive in recuperi orari o giornalieri da fruire sia, compatibilmente con le esigenze del servizio, nei periodi lavorativi sia nei periodi di sospensione dell'attività didattica sia durante le giornate di chiusura prefestive.
2. Nei giorni prefestivi che coincidono con i periodi di sospensione dell'attività didattica, l'attività amministrativa, previa delibera del Consiglio di Istituto da adottarsi dopo la sottoscrizione del presente contratto, viene sospesa per consentire al personale di recuperare le attività aggiuntive che non sia stato possibile remunerare con le risorse del Fondo d'Istituto o le ferie, anche pregresse, non ancora godute.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art.6, comma 2 CCNL 2006/2009, lett. K

L'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro si riferisce alla necessità di contemperare le esigenze di funzionalità pubblica, con il rispetto della sicurezza e della salute degli operatori dell'Istituzione Scolastica come dettato dal D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal D.L.vo 297/94, dal D.Lgs. 165/2001, dal CCNL del 17/12/2007, dal D.L.vo 81/08, nei limiti delle loro rispettive vigenze.

2. Rispetto a quanto non espressamente indicato, la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.

4. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza.

5. Sono parimenti tutelati i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della Scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 17 – OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (art.17 e 18 D. Lgs. 81/2008)

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- ***Obblighi del datore di lavoro non delegabili.***

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008; DVR e DVRI;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

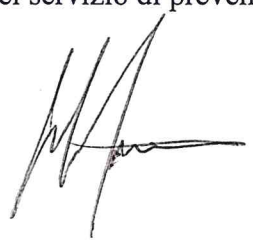

➢ ***Obblighi del datore di lavoro.***

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 81/2008, e che organizza e dirige le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze conferite, deve:

a) nominare il medico competente, se previsto, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D. Lgs. 81/2008;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 così come integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011;

k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

n) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

p) comunicare all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

q) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 81/2008;

r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 19. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'Istituzione scolastica e al numero delle persone presenti;

s) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

t) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008;

u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

v) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

w) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi presenti nell'Istituzione scolastica;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'Amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 18 – DELEGA DI FUNZIONI

1) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2) Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3) La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 del D. Lgs. 81/2008.

Art.19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3 del D. Lgs. 81/2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

   a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

   b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

   c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

   d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

   e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

   f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

   g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008.

Art.20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. (Cassazione Penale Sezione III sentenza n. 25205 del 23/6/2011)

I lavoratori sono tenuti alla più stretta osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della sicurezza e della protezione collettiva e individuale, alla corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di sicurezza e all'uso appropriato dei dispositivi di protezione. Devono, inoltre evitare di esporsi a situazioni di evidente pericolo, mantenendo un atteggiamento prudente di fronte evenienze impreviste. Altresì devono segnalare immediatamente alle figure predisposte alla sicurezza qualsiasi situazione causa di rischio da loro osservata.

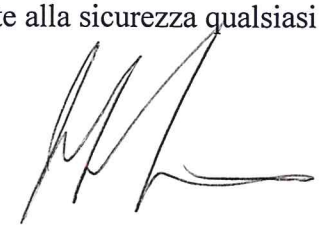

2. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. All'uopo i lavoratori devono in particolare:
   a) contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
   b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
   c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
   d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
   e) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
   f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
   g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
   h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
   i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art. 21 – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO

Per quanto riguarda questo punto si fa riferimento all'art.26 del D. Lgs. 81/2008 e al documento di valutazione dei rischi interferenziali DVRI presente agli atti.

Art. 22 – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Il datore di lavoro (D.S.) organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della Istituzione scolastica, designando fra i dipendenti, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tutte le persone necessarie ai vari incarichi secondo le dimensioni la complessità e la dislocazione sul territorio della scuola.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'Istituzione scolastica e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla Istituzione scolastica in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Art. 23 –COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'Istituzione Scolastica;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 81/2008.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 24 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La direzione della Scuola Secondaria di I Grado " Ettore Pais" di Olbia rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Vito Gnazzo domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo di Via Nanni, 9. 07026 Olbia, Cod. scuola SSMM027002 – Cod. Fiscale 91015270902, rilevato che non è presente internamente all'Istituzione scolastica personale avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 21 giugno 2003 n° 195, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'art. 21 della legge 1° marzo 2002, n° 39.), dovendo dare pieno assolvimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, obiettivi prefissati dalla citata normativa, intende conferire l'incarico per lo svolgimento delle mansioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione – in aderenza all'art.32 del D. Lgs. 81/2008 a personale esterno in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.
Le capacità ed i requisiti professionali del responsabile del servizio di prevenzione e protezione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività scolastiche. Per lo svolgimento delle funzioni è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle varie attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e da stress

lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione e di relazioni sindacali.

Art. 25– DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento di valutazione dei rischi DVRI, è redatto dal Dirigente scolastico e dal RSPP che si avvale della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura dell'edificio, di esperti di enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori o di professionisti del settore. Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Art. 26 – SORVEGLIANZA SANITARIA

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D. Lgs 277/91, nel D. Lgs 77/92, nel D. Lgs 626/94, nel D. Lgs. 81/2008; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno 4 ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.
3. Quando necessario l'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria è concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione tipo definita dall'autorità scolastica competente per territorio.
4. Per quanto non previsto dal presente art. si fa riferimento agli artt. 25-38-39-40-41 del D. Lgs. 81/2008;

Art. 27 – ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro:
   a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
   b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b);
   c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
   d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
   e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'Istituzione scolastica e dei rischi specifici secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46 del D. Lgs. 81/2008.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'Istituzione scolastica.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
5. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
6. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato stante l'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, assume iniziative idonee per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
7. Il datore di lavoro, in considerazione della natura della attività e delle dimensioni dell'Istituzione Scolastica o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro nonché stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
8. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento.
9. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

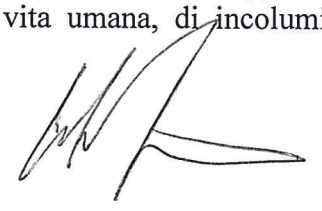

10. Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

ART. 28 – RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Nelle unità scolastiche che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro (D.S.), direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
    a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
    b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
    c) il medico competente, ove nominato;
    d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
    a. il documento di valutazione dei rischi;
    b. l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
    c. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
    d. i programmi di informazione e formazione dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
    a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
    b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità scolastiche che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Art. 29 – RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

1. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente locale la richiesta formale di adempimento.
2. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza dei quali va informato tempestivamente l'ente locale.

Art. 30 – ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE (riferimento artt. 36-37 del D. Lgs. 81/2008)

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e degli studenti.
2. I lavoratori non possono rifiutarsi di partecipare alle iniziative di informazione e formazione organizzate dalla scuola (*ai sensi dell'art. 20 D.lgs 81/08 così come integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011*).
3. I contenuti della "Formazione di Base" (Generale + Specifica) nonché l'individuazione della durata sono quelli determinati dall'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.
4. Sono esonerati, a domanda, dall'obbligo di partecipazione, coloro che hanno conseguito, da e oltre Febbraio 2008, attestazioni inerenti corsi di formazione sulla sicurezza per il Modulo A, B e C.
5. Le attività di informazione e formazione dei lavoratori di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 così come integrato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, devono avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 50 del D. Lgs. 81/2008 ove presenti e/o in collaborazione con altre Istituzioni scolastiche, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
6. L'organizzazione annuale dei corsi di formazione non deve pregiudicare la normale programmazione delle discipline d'Istituto e dell'ordinaria gestione scolastica.
7. Il Dirigente scolastico assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ricevano di diritto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
8. La partecipazione al corso di Formazione di Base deve risultare da specifico attestato, che deve essere conservato a cura del Ds, nel fascicolo personale del lavoratore. In caso di trasferimento al lavoratore verrà rilasciata, su richiesta, copia di detto attestato.
9. Il lavoratore incaricato ha il dovere della formazione nell'adempimento delle proprie competenze in materia di sicurezza e igiene senza pregiudicare la normale programmazione di lavoro e dell'ordinaria gestione scolastica, anche ricorrendo a interscambi interni e/o sostituzioni tra personale disponibili.
10. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008.

Art. 31 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO "FIGURE SENSIBILI" (Addetto al Primo Soccorso e/o di Addetto Antincendio).

1) I docenti designati a svolgere le predette funzioni sono tenuti a partecipare, in aggiunta alla "Formazione di Base" sulla Sicurezza, ad una "adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico", come disposto dall'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08.

2) L' ulteriore e più specifica formazione riguarda sia gli Addetti Antincendio (i quali, oltre alla "Formazione di Base", dovranno frequentare il Corso specifico previsto dal **Decreto Ministero Interno 10 Marzo 1998**) che gli Addetti al Primo Soccorso (tenuti a frequentare, oltre il corso di "Formazione di Base", il Corso specifico di 12 ore, ai sensi del **Decreto Ministero Salute 15 Luglio 2003, n. 388**, e un Corso di richiamo triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico).
3) Poiché il **D.Lgs. n. 81/08** dispone che tutta l'attività di formazione dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro/impegni lavorativi, nel caso di partecipazione di docenti e/o collaboratori scolastici ai Corsi di Formazione per "Figure sensibili" (Addetti Antincendio e Addetti al Primo Soccorso), trattandosi di formazione ulteriore e più specifica rispetto a quella di "Base", le ore impegnate dal personale collaboratore scolastico nonché dagli stessi docenti in orario pomeridiano, in aggiunta all'orario d'obbligo di servizio, devono essere recuperate con ore di permesso oppure retribuite, in quanto svolgono un'attività aggiuntiva rispetto a tutti gli altri docenti e personale collaboratore scolastico che hanno partecipato solamente al Corso di "Formazione di Base".

Art. 32 – PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CONTRO RISCHI PARTICOLARI

È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico – fisico – biologici particolari prevista dal DPR 29.7.82, n. 577; D. Lgs. 15.8.71, n. 277, D.M. interno 26.8.82; DPR 12.1.98, N. 37; D.M. interno 10.3.98; D.M. interno 4.5.98; C.M. interno 5.5.98, n.9.

Art. 33 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Nell'unità scolastica viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (1 rappresentante se l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti).

PARTE SECONDA

ACCORDO INTEGRATIVO PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Art. 20 – RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS)

1. Per l'Istituzione scolastica della Scuola Secondaria di I Grado "ETTORE PAIS" domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo di Via Nanni, 9 07026 Olbia, Cod. scuola SSMM027002 – Cod. Fiscale 91015270902, avente numero di dipendenti fino a 200 viene designato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, d'ora in avanti chiamato RLS.
2. La RSU designa, per la durata del presente contratto, quale RLS il Collaboratore Scolastico Sig.ra Vincenza DIANA che ha accettato l'incarico.

Art. 34 – ATTRIBUZIONI DEL RLS

1. Fatto salvo quanto stabilito nei CCNL, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività scolastiche;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Istituzione scolastica;

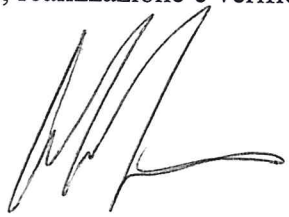

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008;

e) riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008;

k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

l) avverte il responsabile della Istituzione scolastica dei rischi individuati nel corso della sua attività;

m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del D. Lgs. 81/2008, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono quelle stabilite dal CCNL.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008.

5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi DVR e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 DVRI, nonché al segreto in ordine alle attività lavorative di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

6. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Art.35–PROCEDURE PER LA ELEZIONE O DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

1. All'atto della costituzione della RSU, il candidato, quale rappresentante per la sicurezza, viene individuato tra i candidati proposti per l'elezione della RSU. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.
2. Nel caso in cui sia già costituita la RSU entro 30 giorni dalla stipula del seguente accordo il RLS è designato tra i componenti della RSU al loro interno.
3. Nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione della RSU; in tale ipotesi allo stesso RLS spettano i permessi previsti per la sua funzione rapportati al periodo di esercizio della funzione medesima.
4. I componenti della RSU, previo accordo, possono decidere la turnazione annuale dell'incarico di RLS.
5. Dopo la definitiva designazione del RLS è data notizia, con estratto del relativo verbale, al Dirigente scolastico.

Art. 36 – FORMAZIONE DEL RLS

1. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008.
2. Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell'Amministrazione e il RLS potrà usufruire, durante il periodo di formazione, di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.
3. Il programma base di formazione del RLS deve comprendere:
   - **a)** principi giuridici comunitari e nazionali;
   - **b)** legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
   - **c)** principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
   - **d)** definizione e individuazione dei fattori di rischio;
   - **e)** valutazione dei rischi;
   - **f)** individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
   - **g)** aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
   - **h)** nozioni di tecnica della comunicazione.
4. E' onere del dirigente scolastico promuovere aggiornamenti, anche alla luce di nuove innovazioni, che abbiano rilevanza nella materia della sicurezza del lavoro.

Art. 37 – RIUNIONI PERIODICHE

1. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate con almeno 5 giorni di anticipo e con ordine del giorno specifico.
2. Il RLS, sempre entro 5 gg. prima della riunione, deve essere messo in condizioni di potervi partecipare effettivamente. All'uopo viene informato preventivamente, anche con la consegna di atti e documenti, delle materie poste all'ordine del giorno.

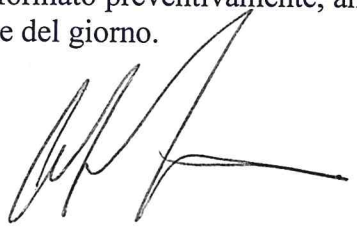

3. Della riunione viene redatto verbale firmato dalle parti.
4. Il RLS, ove si presenti una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, può richiedere che venga immediatamente convocata la riunione.

Art. 38 – STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

Il RLS è autorizzato ad accedere all'interno dell'Istituto ed utilizzare il locale messo a disposizione della RSU o altro idoneo ed equivalente locale. Può utilizzare la linea telefonica per le incombenze di cui al D.lgs. 81/2008, nonché materiale di segreteria all'uopo messo a disposizione dal Dirigente scolastico che provvede, previa richiesta, a fornire il RLS di pubblicazioni specifiche in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 39 – CONTROVERSIE

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previste dalle norme legislative e contrattuali vigenti, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art.51 del D.Lgs 81/2008.
2. E' fatta salva la via giurisdizionale.

TITOLO IV

CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO
Art.6, comma 2 CCNL 2006/2009, lett. L

Art. 40 – Risorse del FIS

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;

b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;

c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;

d. eventuali economie del Fondo non utilizzate negli anni scolastici precedenti;

e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro;

f. eventuali contributi dei genitori finalizzati a retribuire il personale della scuola.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b.

3. La disponibilità finanziaria del Fondo di Istituto per l'A.S. 2015/2016 calcolata sulla base dei parametri definiti in base all'accordo siglato il **07 agosto 2015** tra MIUR e OO.SS. , viene così di seguito sintetizzata:

il FIS al Lordo Stato è così composto:

SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: N. 1 SEDE = Lordo Stato € **2.498,04** - lordo dipendente € **1.882,47**

UNITA' DOCENTI E ATA IN ORGANICO DI DIRITTO N. 86 * 352,17 : Lordo Stato € **30.286,62** – lordo dipendente € **22.823,38**

FUNZIONI STRIUMENTALI AL PTOF = Quota base € **1.341,45** + € 39,94 * 71 Docenti in organico di diritto = lordo stato € **4.177,19** – lordo dipendente € **3.147,84**

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA = 14 Unità ATA = 146,70 * 14 = lordo stato € **2.053,80** – lordo dipendente € 1.**547,70**

ORE ECCEDENTI PER SOST. COLLEGHI ASSENTI = 71 Docenti in organico di diritto * 59,72 = lordo Stato € **4.240,12** – lordo dipendente € **3.195,27**

ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI ED. FISICA = € 74,91 * n. 37 Classi in organico di diritto = lordo Stato € **2.771,67** – lordo dipendente € **2.088,67**

ECONOMIE ANNI PRECEDENTI:

€ 292,34 lordo Stato - **€ 220,30** lordo dipendente FIS PROPRIAMENTE DETTO

€ **4.556,02** (4.544,17 + 10,27 + 1.58) lordo stato - **€ 3.433,32** (€ 3.424,39 + 7,74 + 1,19) lordo dipendente ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

TOTALE FIS DISPONIBILE € 50.875,79 lordo stato - € 38.338,95 lordo Dipendente

Art. 41 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico, le risorse disponibili per la retribuzione del salario accessorio sono costituite da:
   a) Fondo Istituzione Scolastica – corrente: lordo Stato € **32.784,66** – lordo dipendente € **24.705,85**
   b) Funzioni Strumentali al POF – corrente: lordo stato € **4.177,19** – lordo dipendente € **3.147,84**
   c) Incarichi Specifici del personale ATA – corrente: lordo stato € **2.053,80** – lordo dipendente € **1.547,70**
   d) Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti: lordo Stato € **4.240,12** - lordo dipendente € **3.195,27**
   e) Attività complementare di ed. fisica: lordo stato € **2.771,67** – lordo dipendente € **2.088,67**

TOTALE FIS 2015/2016 € 46.027,44 lordo stato - € 34.685,33 lordo dipendente

ECONOMIE ANNO PRECEDENTE:

- **€ 292,34 lordo stato - € 220,30 lordo dipendente FIS propriamente detto**
- € **4.556,02** (4.544,17 + 10,27 + 1.58) lordo stato - **€ 3.433,32** (€ 3.424,39 + 7,74 + 1,19) **lordo dipendente ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI**

TOTALE FIS DISPONIBILE € 50.875,79 lordo stato - € 38.338,95 lordo Dipendente

Dal Budget FIS 2015/2016 propriamente detto, € **32.784,66** – lordo dipendente € **24.705,85**, viene accantonata la somma di € **4.286,21** lordo stato - € **3.230,00** lordo dipendente, destinata al compenso dell'Indennità di Direzione ai sensi del CCNL 24.11.2007 da corrispondere al DSGA.

Pertanto, le somme a disposizione del Fondo d'Istituto per Docenti e ATA, esclusa l'indennità del DSGA, ammontano pertanto ad

€ 28.498,45 lordo stato **€ 21.475,85 lordo dipendente**

ECONOMIE € 292,34 lordo stato € 220,30 lordo dipendente

Per un TOTALE di € 28.790,79 lordo stato - € 21.696,15 lordo dipendente

Art. 42 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti;
2. la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno individuale, i risultati conseguiti e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 40, c. 3-bis, d.lgs. 165/2001;
3. va comunque evitata assolutamente, coerentemente con le previsioni di legge, ogni forma di distribuzione a pioggia o su attività che non sia possibile verificare, considerando che la qualità stessa dei servizi offerti dalla scuola, come da Carta dei Servizi, si basa su criteri di efficacia ed efficienza;
4. tutto il personale docente ed ATA concorre alla realizzazione dei progetti e delle attività svolte oltre l'orario d'obbligo pur con le diverse professionalità e secondo il piano organizzativo delle attività medesime;
5. le attività aggiuntive per il personale docente sono quelle previste dall'art.88 del C.C.N.L. 2006/2009;
6. le attività aggiuntive del personale ATA.

Art. 43 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Le parti concordano nel ripartire il FIS tra Docenti e ATA rispettivamente nella misura di circa l'86,80% e il 13,20% e nel riconoscere che le economie riaccreditate riguardano la quota docente.
   Da ciò deriva che le risorse contrattuali disponibili sono:

   - **Per le attività del personale Docente: 86,80% circa € 24.987,41 lordo Stato - € 18.830,00 lordo dipendente.**
   - **Per le attività del Personale ATA: 13,20% circa € 3.801,85 lordo stato - € 2.865,00 lordo dipendente**
   - **Avanzo non destinato € 1,53 lordo stato - € 1,15 lordo dipendente.**

3. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono di norma nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo, salvo diversa determinazione dovuta ad ulteriori incrementi di carichi di lavoro, debitamente certificati, così come previsto dall'art.45, comma 7 della presente contrattazione.

Art. 44– Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, coordinatori didattico - pedagogici, commissione orario, segretario verbalizzante Collegio dei Docenti, responsabile sito web) **€ 8.540,00** lordo dipendente – **€ 11.332,58** lordo stato.
b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, figure d'appoggio Funzioni Strumentali, Integrazione Funzioni Strumentali, Responsabili laboratori, responsabili sicurezza, responsabile Registro Elettronico) **€ 5.530,00** lordo dipendente – **€ 7.338,31** lordo stato
c. supporto alla organizzazione della didattica (responsabili viaggi d'istruzione, responsabili biblioteca, gruppo inclusione, tutor docenti anno di prova, gruppo di autovalutazione) **€ 4.760,00** lordo dipendente - **€ 6.316,52** lordo stato.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione, intensificazione, straordinario:

lordo dipendente € **2.865,00** – lordo Stato € **3.801,85**.

Art. 45 – Valorizzazione del merito del personale docente

1. L'attività del personale docente è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, co. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

Art. 46 – Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art.47 – Funzioni Strumentali

Per l'A.S. 2015/2016 il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti n. 4 Aree con compiti di coordinamento delle attività curricolari ed extra curricolari, di valutazione del sistema e di consulenza pedagogica:

Funz. Strum. N.1: GESTIONE POF D'ISTITUTO
Funz. Strum. N.2: CONTINUITA' E ORIENTAMENTO/SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI
Funz. Strum. N.3: TUTORING DEGLI ALUNNI
Funz. Strum. N.4: RAPPORTI CON ENTI ESTERNI

L'importo per le funzioni strumentali, determinato senza la quota di complessità, è pari ad € **3.147,84** lordo dipendente- € **4.177,19** lordo stato.

- Ciascuna funzione strumentale, deliberata dal Collegio dei Docenti, è economicamente definita con la somma annua di € **786,96** Lordo dipendente - € **1.044,30** lordo stato.
- Gli incarichi di "Funzione Strumentale", individuati dal Collegio dei Docenti, ad inizio anno scolastico 2015/2016, sulla base delle esigenze rilevate, sono conferiti dal Dirigente Scolastico.

Art. 48 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per le attività di flessibilità organizzativa e didattica di cui all'art. 88 comma 2 CCNL 29/11/2007 al solo personale Collaboratore Scolastico, vista l'esiguità dei fondi a disposizione, per prestazioni connesse alla turnazione ed alla flessibilità organizzativa, sarà corrisposto un compenso definito in misura forfetaria nella contrattazione integrativa.

Art. 49 - Incarichi specifici

1. Al personale ATA titolare dell'art. 7 verranno affidati incarichi aggiuntivi specifici. Al termine dell'anno scolastico ognuno produrrà una relazione sulle attività effettivamente svolte. In mancanza di tali adempimenti non si avrà la possibilità di accedere al Fondo d'Istituto.
2. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici ammontano ad **€ 1.547,70** lordo dipendente - **€ 2.053,80** lordo stato. Tali risorse sono destinate per **€ 547,70** lordo dipendente - € **726,80** lordo Stato ad un Assistente Amministrativo e per € **1.000,00** lordo dipendente - € **1.327,00** lordo Stato a n. 6 Collaboratori Scolastici cui sono destinati € **166,67** ciascuno lordo dipendente, € **221,17** lordo stato, ridotti in proporzione alle eventuali assenze del personale destinatario, se superiori a trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Eventuali economie derivanti da compensi ridotti, potranno essere utilizzati per retribuire ulteriori carichi e/o intensificazione di lavoro, su proposta del DSGA.
4. Criteri di accesso al fondo validi per tutti i profili presenti:

    - Disponibilità espressa dagli interessati
    - Professionalità' in rapporto alle attività' da svolgere

Art. 50 ATTIVITA' RICONOSCIUTE PER L'ACCESSO AL FONDO

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

1. Intensificazione
2. Sostituzione colleghi assenti
3. Collaborazione progetti POF
4. Attività aggiuntive varie

COLLABORATORI SCOLASTICI

1. Pulizia cortile
2. Sostituzione colleghi assenti
3. Tinteggiatura locali edificio
4. Flessibilità e/o turnazione
5. Collaborazione progetti POF

Le ore di lavoro straordinario svolte dal tutto il personale DEVONO essere preventivamente autorizzate dal Direttore dei servizi generali e amministrativi al fine di verificare la necessità' della prestazione e il rispetto dei limiti imposti dalla disponibilità' finanziaria.
Il monte ore totale per ciascun profilo, in base alla programmazione finanziaria, è fissato per l'anno scolastico 2015/16 nella seguente misura:

Assistenti amministrativi **TOTALE H 120** da attribuire con incarico nominale per le seguenti attività aggiuntive,così ripartite:

- *ore 60 per Gestione Banca Ore Docenti,*
- *ore 30 per Gestione Comodato Gratuito Testi Scolastici,*
- *ore 30 per Trasmissione via e-mail di Circolari e Comunicazioni varie a Docenti, Personale ATA e Genitori.*

Collaboratori scolastici **TOTALE H 90** ripartite forfetariamente, per ciascuno di essi, nel modo seguente:

- *ore 9 attribuite a n. 10 collaboratori scolastici per un importo individuale di Euro 112,50 .*

Le eventuali economie realizzate confluiranno sul budget del lavoro straordinario e potranno essere utilizzate per far fronte ad eventuali incrementi di carichi di lavoro e/o riconoscendo la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.
Le ore effettuate a straordinario, senza la prevista autorizzazione, non verranno prese in considerazione.

Art. 51 – Informazione successiva e verifica
L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale.

Art. 52 – Liquidazione compensi

1. I compensi di cui al presente contratto sono al lordo delle trattenute a carico del lavoratore e al netto degli oneri a carico dello stato.
2. In applicazione della Legge 122 del 30/07/2010 conversione D.L. 78/2010 art. 4, 4 octies e 4 nonies sarà liquidata, con contabilizzazione effettuata dalla Scuola entro il 31/08/2016, a carico della Direzione Provinciale del Tesoro, in seguito alla autorizzazione della Ragioneria Generale dello Stato che valuta la disponibilità finanziaria, fermo restando il vincolo del visto di regolarità contabile dei revisori dei conti sulla base della disponibilità finanziaria stessa. La suddetta scadenza potrà essere derogata oltre che per mancata disponibilità di cassa, per altri motivati elementi ostativi di natura amministrativo contabile.

3. Per attivare il procedimento di liquidazione ciascun interessato presenta richiesta, accompagnata dalla certificazione e/o rendicontazione dell'attività svolta come espressamente indicato nella lettera d'incarico.
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
5. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
6. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 40 % di quanto previsto inizialmente.
7. Eventuali economie, derivanti da mancata e/o parziale prestazione, verranno utilizzate per far fronte ad eventuali incrementi di carichi di lavoro per prestazioni e/o manifestazioni varie programmate e non, debitamente certificate.
8. I compensi a carico del Fondo saranno liquidati, compatibilmente all'erogazione dei finanziamenti, tramite il Servizio SPT (Service Personale Tesoro) del MEF con le modalità del cedolino unico. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

IL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO, CORREDATO DELLA PRESCRITTA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL D.S.G.A. E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, SARA' INVIATO, AI SENSI DELL'ART.48, COMMA 6, DEL DECRETO L.VO 30 MARZO 2001 n.165 E DELL'ART.2 DEL DECRETO L.VO 30 LUGLIO 1999 N.286 E DEL D.L.GS N°150/2009, AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, ALL'ARAN, AL CNEL E PUBBLICATO SUL SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Olbia, 11/07/2016

SCUOLA SEC. I° GR. - E. PAIS - OLBIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito GNAZZO